



**Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica  
e la programmazione dell'offerta formativa  
del Friuli Venezia Giulia  
per l'anno scolastico 2018 – 2019**

## Sommario

Premessa.....	<b>3</b>
1. Principi generali della programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa.....	<b>4</b>
2. Contesto di riferimento .....	<b>4</b>
a) Quadro normativo nazionale e regionale.....	<b>4</b>
b) Assetto organizzativo attuale della rete scolastica e dell'offerta formativa .....	<b>7</b>
c) Elementi di novità .....	<b>10</b>
3. Indirizzi e criteri per la programmazione della rete scolastica .....	<b>12</b>
a) Dimensioni delle autonomie scolastiche .....	<b>12</b>
b) Punti di erogazione del servizio .....	<b>13</b>
4. Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa .....	<b>15</b>
5. Percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei.....	<b>16</b>
6. CPIA.....	<b>17</b>
<b>7.</b> Scuole con lingua di insegnamento slovena .....	<b>19</b>
8. Contenuto della delibera di approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico.....	<b>20</b>
9. Procedure e tempistica per la definizione ed approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico.....	<b>20</b>

## Premessa

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il presente documento intende definire le Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa in Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018 – 2019, funzionali all'aggiornamento del Piano Regionale di dimensionamento della rete scolastica, approvato con delibera della Giunta regionale n. 2443 del 16/12/2016.

Con il D. Lgs 112/1998, capo III, è stato avviato il processo di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, con la riforma del Titolo V della Costituzione, è stata riconosciuta allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, lettere m) e n) della Costituzione, mentre alle Regioni sono state espressamente demandate le funzioni di pianificazione e programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione della rete scolastica, la definizione degli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, il calendario scolastico, i contributi alle scuole non statali, le attività di promozione.

Sono state conferite, invece, ai Comuni ed alle Province, con riferimento, rispettivamente, alle istituzioni scolastiche del 1° e del 2° ciclo, le funzioni relative all'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione anche in materia di edilizia scolastica, e la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica.

Tuttavia il Governo, a partire dal 1998, è intervenuto con norme che hanno inciso in modo significativo sul sistema dell'istruzione; tali norme, sostanzialmente ispirate a ragioni di contenimento della spesa pubblica e con drastici tagli lineari, hanno limitato fortemente le possibilità di esercitare le funzioni di programmazione territoriale da parte della Regione e degli Enti Locali.

In particolare, le disposizioni finanziarie in materia di contenimento della spesa pubblica, introdotte con le Leggi 111/2011 e 183/2011, pur non abrogando il DPR 233/98, hanno fissato nuovi parametri numerici ai fini dell'acquisizione dell'autonomia scolastica delle istituzioni del 1° e del 2° ciclo e hanno determinato una generale riduzione di organici. A tale proposito, in seguito, sono sopraggiunte le sentenze della Corte Costituzionale 147/2012 e 215/2013, che hanno dichiarato parzialmente illegittime le suddette disposizioni di legge ed è stato proposto dalle Regioni uno schema di intesa concernente la definizione dei criteri per la costituzione e l'attribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica, da approvare in sede di Conferenza Stato – Regioni ed Enti Locali. La suddetta intesa, che al momento non è stata ancora siglata, viene richiamata anche nell'art. 12 del D.L. 104/2013, convertito con modificazioni dalla legge 128/2013, che modifica i commi 5 e 5bis dell'articolo 19, del decreto legge 68/2011 convertito nella Legge 111/2011, prevedendo una loro applicazione solo per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. La norma, inoltre, dispone nel nuovo comma 5 ter che, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze (MEF), previo accordo in sede di Conferenza unificata. Le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base del suddetto accordo. Il medesimo comma 5 ter precisa, inoltre, che, fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo, si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis».

In ambito regionale, la principale novità riguarda il trasferimento alla Regione, ai sensi della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 e ss.mm.ii., delle funzioni in materia di istruzione prima esercitate dalle Province, in particolare per quanto concerne l'iter formativo del Piano di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del FVG.

Pertanto, a decorrere dal Piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2018 – 2019, tutta la procedura viene gestita direttamente dall'Area istruzione, formazione e ricerca della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

In tale complesso quadro normativo, si inserisce la legge n. 107 del 13 luglio 2015: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" che prevede, tra l'altro, il potenziamento dell'autonomia degli istituti scolastici.

Recentemente, sono stati approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri gli schemi di n. 8 decreti attuativi della Legge n. 107/2015, attualmente in fase di promulgazione.

Ai fini delle presenti linee guida, rivestono particolare importanza quello relativo all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e quello riguardante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.

Del loro contenuto dovranno tenere conto tutti gli stakeholders (Regione, Amministrazioni Comunali, Istituti scolastici di ogni ordine e grado, USR, OO.SS. e Consulte degli Studenti) al fine della futura programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa.

In attesa di una completa definizione del quadro normativo nazionale con il completamento dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dalla L. 107/2015, si ritiene importante che la programmazione regionale preveda una condivisione tra gli attori istituzionali di alcuni principi di carattere generale e un processo di concertazione per la traduzione in obiettivi operativi ed azioni degli stessi, al fine di garantire la qualità del sistema scolastico regionale, quale condizione essenziale per la crescita sociale ed economica di un territorio e per lo sviluppo di una società realmente inclusiva.

## **1. Principi generali della programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa**

La programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa deve essere ispirata ad una prospettiva di medio - lungo termine per assicurare continuità e stabilità nel tempo all'organizzazione scolastica e alla sua offerta formativa, favorendo una razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse disponibili, valorizzando il patrimonio edilizio scolastico e garantendo, quanto più possibile, un equilibrio territoriale e una maggiore attenzione alle aree territoriali caratterizzate da particolari situazioni ambientali, sociali, culturali e linguistiche.

E' altrettanto importante prevedere un'organizzazione dell'offerta formativa quanto più possibile a rete, che supporti processi di collaborazione e integrazione sia tra le istituzioni scolastiche medesime, sia con gli altri attori formativi e socio-economici del territorio.

La programmazione è fondata su principi di integrazione e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità formative, fornendo alle persone percorsi di istruzione e di socializzazione finalizzati alla crescita dell'individuo nel suo complesso e all'acquisizione di competenze professionali necessarie per la sua vita lavorativa e sociale.

Parimenti è fondamentale armonizzare le esigenze di crescita della persona, valorizzando tutti i tipi di saperi con le necessità e le strategie di sviluppo socio-economico, nel rispetto della storia e della cultura del territorio di riferimento.

Per l'attuazione operativa di tali principi, la Regione ritiene di adottare un modello operativo, che, nel rispetto delle reciproche competenze dei soggetti coinvolti, si avvale di strumenti quali la concertazione, la collaborazione interistituzionale tra Regione, Enti locali, Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni sindacali e Autonomie scolastiche.

La programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa si colloca, altresì, in un processo più ampio che prevede fasi di programmazione, progettazione degli interventi e loro realizzazione. La Regione intende affiancare queste fasi con un'azione di monitoraggio e di verifica nel tempo in merito alle scelte attuate, in particolare per quanto concerne la rispondenza ai bisogni educativi e l'efficacia e l'adeguatezza dell'organizzazione scolastica e dell'offerta formativa, al fine di valutare i risultati conseguiti in un'ottica di costante miglioramento.

## **2. Contesto di riferimento**

### **a) Quadro normativo nazionale e regionale**

Le principali fonti normative nazionali di riferimento sono le seguenti:

1. Art. 21 della legge 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
2. Artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
3. D.P.R. n. 233/1998 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

4. Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
5. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della Legge n. 53/2003";
6. D.M. 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
7. Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";
8. Art. 64 della L. 133 /2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
9. D.P.R. 81/2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
10. D.P.R. n. 89/2009 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
11. D.P.R. 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
12. Art. 19 della L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
13. Art. 4 c. 69 della L. n. 183 del 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
14. Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini";
15. DPR 29 ottobre 2012 , n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";
16. DPR 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
17. Art. 12 della L. n. 128 /2013 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
18. Art. 7 commi 7-9 della L.R. n. 12/2010 "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", contenente disposizioni in materia di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
19. Art. 38 della L.R. n. 13/2014 "Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi", contenente disposizioni in materia di edilizia scolastica e di anagrafe dell'edilizia scolastica;
20. Circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 36/2014, avente ad oggetto "Istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello";
21. Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2014 per definire l'architettura del sistema di scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dell'Anagrafe edilizia scolastica;
22. L.R. n. 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e ss.mm.ii.;
23. Delibera di giunta regionale 10 aprile 2015 n. 656 "LR 13/2014 art. 38. Edilizia scolastica. Programmazione regionale triennale 2015 – 2017. Approvazione definitiva";
24. Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 2015 recante le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, pubblicato in data 8 giugno 2015, sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 130 - Suppl. Ord. n. 26;
25. Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

26. Decreto MIUR n. 809 dell'8 ottobre 2015 riguardante disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento sloveno e bilingue sloveno-italiano, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 107/2015;
27. Decreto Dirigente USR FVG prot. AOODRFR/1913 del 27 febbraio 2016 concernente la suddivisione del territorio regionale in 11 ambiti territoriali, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107/2015.

Le sentenze di rilievo, ai fini della programmazione, sono:

1. Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica”;
2. Sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 e i 3 anni nelle sezioni d'infanzia dei piccoli comuni) dell'art. 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle Regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica;
3. Sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 in merito all'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 19 comma 4 della legge 111/2011 relativo alle regole per il dimensionamento della rete scolastica;
4. Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 18 luglio 2013 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012.

In particolare, si evidenzia che la legge n. 111/2011 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, all'art. 19, comma 4 ha previsto l'aggregazione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado in Istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado. Tale articolo, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo, prevede al comma 5 (come modificato dall'art. 4, comma 69 della L. n. 183/2011 “Legge di stabilità 2012”) che i dirigenti scolastici non possano essere assegnati alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Sul comma 5 è intervenuta una norma interpretativa (art. 14, comma 16, del DL n. 95/2012 cd “Spendingreview”), che ha sensibilmente ristretto la possibilità di applicare il parametro dei “400 alunni”, stabilendo che “per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera”. Ciò ha limitato l'operatività della norma alle sole aree caratterizzate dalla presenza delle minoranze linguistiche slovena e tedesca, escludendola invece per le aree caratterizzate dalla presenza della minoranza linguistica friulana.

Questa limitazione si è tradotta in una discriminazione della lingua e della comunità friulana - anch'essa riconosciuta come minoranza linguistica storica ai sensi dell'art. 2 della L. 482/1999 - rispetto alle lingue e comunità tedesca e slovena, ponendo la norma in contrasto con gli artt. 6 e 3 della Costituzione e con l'art. 3 dello Statuto di autonomia. Per tali ragioni la Regione ha promosso un ricorso alla Corte Costituzionale che si è concluso con la sentenza n. 215 depositata il 18 luglio 2013, con la quale la Corte, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012, ha statuito che tale disposizione, in quanto contrastante con lo Statuto di autonomia, risulta inapplicabile nella nostra regione, in virtù della clausola di salvaguardia inserita nello stesso DL 95/2012. Con la pronuncia della Corte Costituzionale vengono, quindi, a rafforzarsi i principi di salvaguardia e di tutela delle minoranze linguistiche nel territorio regionale, contenuti nello Statuto di autonomia. Infatti, a seguito della citata pronuncia, mentre continuerà ad operare quale soglia minima per la nomina del dirigente scolastico il parametro numerico dei 400 alunni, nei territori delimitati nell'ambito della tutela linguistica del friulano risulterà possibile l'assegnazione del dirigente negli istituti aventi un numero di alunni compreso tra 400 e 600, i quali precedentemente venivano considerati al di sotto della soglia dimensionale minima.

Infine, si evidenzia che l'art. 12 del D.L. 104/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 128 /2013 dispone che l'efficacia delle disposizioni dei commi 5 e 5 bis venga limitata agli anni scolastici 2012 / 2013 e 2013 / 2014, mentre per gli anni scolastici successivi trovi applicazione il nuovo comma 5 – ter. Il comma 5 ter rimanda a un decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo accordo in sede di Conferenza unificata, la fissazione dei criteri

per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Tenuto conto che l'accordo e il decreto non sono stati ancora approvati, trova applicazione la disciplina transitoria che prevede l'applicazione delle regole vigenti, in attesa dell'adozione dell'accordo stesso.

I precedenti atti di programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa, che tengono conto delle recenti disposizioni di legge nazionale, sono:

1. DGR n. 273/2009: Dpr 233/1998, art 2. dl 112/2008 conv. in L. 133/2008, art 64, comma 4 quater. Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Approvazione.
2. DGR n. 68/2012: Dpr 233/1998, dl 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, art 64, dl 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 111/2011, art 19. approvazione piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012 - 2013.
3. DGR n. 190/2012: Nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali: ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici e professionali in opzioni per l'anno scolastico 2012/2013; integrazione alla DGR 68/2012.
4. DGR n. 520/2012: Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012 - 2013. Integrazione alla DGR 68/2012.
5. DGR n. 1475/2012: Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012/2013, approvato con DGR 68/2012 e integrato con DGR 520/2012; ulteriore integrazione.
6. DGR n. 33/2013: Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, anno scolastico 2013-2014.
7. DGR n. 94/2013: Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome; anno scolastico 2013-2014; integrazione alla DGR 33/2013.
8. DGR n. 2517/2013: Aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015".
9. DGR n. 150/2014: Ulteriore aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015".
10. DGR n. 1050/2014: Aggiornamento al "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015" - Costituzione nuovi CPIA e individuazione sedi."
11. DGR n. 1690/2014: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015-2016. Approvazione".
12. DGR n. 2620/2014: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015-2016".
13. DGR n. 1306/2015: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016-2017. Approvazione".
14. DGR n. 2598/2015: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016-2017" e decreti di rettifica per errori formali n. 34/LAVFORU del 14 gennaio 2016 e 1821/LAVFORU del 25 marzo 2016.
15. DGR n. 1236/2016: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2017-2018. Approvazione".
16. DGR n. 2443/2016: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2017-2018".

## b) **Assetto organizzativo attuale della rete scolastica e dell'offerta formativa**

Le tabelle di seguito riportate illustrano sinteticamente l'attuale assetto organizzativo della rete scolastica in Regione Friuli Venezia Giulia.

Tabella 1: Tabella riepilogativa. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016- 2017

<b>Istituti Comprensivi e Istituti di II GRADO di lingua italiana (ESCLUSI Istituti Omnicomprensivi/Educativi)</b>
--

Provincia	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria I grado	n. alunni scuola secondaria II grado	n. totale alunni	n. totale istituti	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni
Gorizia	2.205	4.830	3.276	5.089	15.400	20	3	0
Pordenone	3.954	14.610	8.300	12.583	39.447	41	7	0
Trieste	1.280	7.304	5.130	7.593	21.307	25	2	0
Udine	8.021	20.426	12.523	20.899	61.869	65	7	4
<b>TOTALE Regione FVG scuole lingua italiana <u>senza</u> Istituti Omnicomprensivi/Educativi</b>	<b>15.460</b>	<b>47.170</b>	<b>29.229</b>	<b>46.164</b>	<b>138.023</b>	<b>151</b>	<b>19</b>	<b>4</b>

Istituti Omnicomprensivi/Educativi di lingua italiana								
Istituti Omnicomprensivi e Istituti educativi (Udine)	158	668	539	1.597	2.962	3	-	-
<b>TOTALE Regione FVG scuole lingua italiana <u>con</u> Istituti Omnicomprensivi/Educativi</b>	<b>15.618</b>	<b>47.838</b>	<b>29.768</b>	<b>47.761</b>	<b>140.985</b>	<b>154</b>		

Istituti Comprensivi e Istituti di II GRADO di lingua slovena								
Provincia	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria I grado	n. alunni scuola secondaria II grado	n. totale alunni	n. totale istituti	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni
Gorizia	401	619	299	272	1.591	4	-	-
Pordenone	0	0	0	0	0	0	-	-
Trieste	471	942	477	586	2.476	9	-	-
Udine	92	134	59	0	285	1	-	-
<b>TOTALE Regione FVG scuole lingua slovena</b>	<b>964</b>	<b>1.695</b>	<b>835</b>	<b>858</b>	<b>4.352</b>	<b>14</b>		

Istituti Comprensivi e Istituti di II GRADO di lingua italiana e slovena inclusi gli Istituti Omnicomprensivi/Educativi								
<b>TOTALE Regione FVG scuole lingua italiana e slovena <u>con</u> Istituti Omnicomprensivi/Educativi</b>	<b>16.582</b>	<b>49.533</b>	<b>30.603</b>	<b>48.619</b>	<b>145.337</b>	<b>168</b>		

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016 – 2017

Tabella 2: Istituti comprensivi di lingua italiana

Istituti Comprensivi di lingua italiana (ESCLUSI Istituti Omnicomprensivi/Educativi)								
Provincia	n. totale alunni	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria di I grado	n. totale istituti per provincia	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni	media di alunni per istituto



Gorizia	10.311	2.205	4.830	3.276	13	1	0	793
Pordenone	26.864	3.954	14.610	8.300	27	3	0	995
Trieste	13.714	1.280	7.304	5.130	16	1	0	857
Udine	40.970	8.021	20.426	12.523	44	4	3	931
<b>TOTALE</b>	<b>91.859</b>	<b>15.460</b>	<b>47.170</b>	<b>29.229</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016 – 2017

Tabella 3: Istituti comprensivi con insegnamento di lingua slovena

<b>Istituti Comprensivi con insegnamento di lingua slovena</b>						
Provincia	n. totale alunni	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria di I grado	n. totale istituti per provincia	media di alunni per istituto
Gorizia	1.319	401	619	299	2	660
Pordenone	0	0	0	0	0	0
Trieste	1.890	471	942	477	5	378
Udine	285	92	134	59	1	285
<b>TOTALE</b>	<b>3.494</b>	<b>964</b>	<b>1.695</b>	<b>835</b>	<b>8</b>	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016 – 2017

Tabella 4: Istituti secondari di secondo grado di lingua italiana

<b>Istituti secondari di II grado di lingua italiana (ESCLUSI Istituti Omnicomprensivi/Educativi)</b>					
Provincia	n. totale alunni	n. totale istituti per provincia	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni	media di alunni per istituto
Gorizia	5.089	7	2	0	727
Pordenone	12.583	14	4	0	899
Trieste	7.593	9	1	0	844
Udine	20.899	20	3	1	1.045
<b>TOTALE</b>	<b>46.164</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016 – 2017

Tabella 5: Istituti secondari di secondo grado con lingua di insegnamento slovena

<b>Istituti secondari di II grado con lingua d'insegnamento slovena</b>			
Provincia	n. totale alunni	n. totale istituti per provincia	media di alunni per istituto
Gorizia	272	2	136
Pordenone	0	0	0
Trieste	586	4	147
Udine	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>858</b>	<b>6</b>	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016 – 2017

Tabella 6: Istituti omnicomprensivi e Istituti educativi di lingua italiana

<b>Istituti omnicomprensivi e Istituti educativi di lingua italiana</b>	
---	--

Provincia	n. totale alunni	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria di I grado	n. alunni scuola secondaria di II grado	n. totale istituti per provincia	media di alunni per istituto
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-
Udine	2.962	158	668	539	1.597	3	987
<b>TOTALE</b>	<b>2.962</b>	<b>158</b>	<b>668</b>	<b>539</b>	<b>1.597</b>	<b>3</b>	<b>987</b>

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016 - 2017

Tabella 7: alunni OF 2015/2016 e OD 2016/2017 suddivisi per Provincia

Provincia	Istituti	Alunni OF 2015-2016	Alunni OD 2016-2017
Gorizia	25 (4 slov.)	17.072	17.087
Pordenone	42	39.274	39.587
Trieste	35 (9 slov.)	23.746	23.781
Udine	70 (1 bil.)	65.592	65.243
Totale	172*	145.684	145.698

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016 - 2017

Tabella 8: OD Alunni per Ambiti (a giugno 2016)

FVG ambito 4 Gorizia	7.978
FVG ambito 5 Gorizia	7.515
FVG ambito 6 Gorizia (1594) Udine (279) Lingua slovena - Gorica Videm sloven	1.873
FVG ambito 10 Pordenone	18.608
FVG ambito 11 Pordenone	20.979
FVG ambito 1 Trieste	10.343
FVG ambito 2 Trieste	10.968
FVG ambito 3 Trieste lingua slovena - Trst slovenske šole	2.470
FVG ambito 7 Udine	22.161
FVG ambito 8 Udine	22.029
FVG ambito 9 Udine	20.774
	145.698

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016 - 2017

### c) Elementi di novità

Come già accennato nelle premesse, ai sensi della legge n. 107/2015, sono stati di recente approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri gli schemi di n. 8 decreti legislativi riguardanti diverse tematiche in materia di istruzione e formazione. I decreti sono attualmente in fase di promulgazione.

Per quanto di interesse in vista dell'aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2018 - 2019, vengono in rilievo soprattutto i seguenti due atti:

- il decreto legislativo recante l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni: in esso, tra l'altro, si prevede (art. 3) la costituzione di Poli per l'infanzia (per bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni d'età) da parte delle Regioni, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali e tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali;

- il decreto legislativo recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.

Oltre alle novità introdotte dalla legge n. 107/2015 e dai decreti attuativi emanati, si ritiene utile richiamare la legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2014, come modificata dalla legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2016. Tra le **funzioni provinciali trasferite alla Regione** in materia di istruzione a decorrere dal 1° gennaio 2017 vi sono quelle relative all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 21, lettere a) e b) del decreto legislativo 112/1998, e nello specifico:

- a. l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b. la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche.

Per quanto concerne, invece, le funzioni in materia di interventi a favore dell'edilizia scolastica e quelle in materia di piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, prima espletate a livello provinciale, l'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014 e s.m.i. dispone il trasferimento ai Comuni, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni e ai Comuni che non vi partecipano, a decorrere dall'1 aprile 2017, delle suddette funzioni. Le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro sono attribuiti, relativamente a ciascuna Provincia, alle Unioni ivi costituite e ai Comuni che non vi partecipano, secondo gli accordi che tra essi intervengano, mentre gli immobili adibiti a edifici scolastici e le relative pertinenze sono attribuiti in proprietà al Comune sul cui territorio essi insistono, ferma restando in capo alle amministrazioni subentranti l'attribuzione delle risorse e dei rapporti giuridici necessari a garantire il funzionamento dei plessi scolastici. Nelle more della definizione degli accordi di cui sopra, l'esercizio delle funzioni è garantito, su tutti i territori degli Enti subentranti, dall'Unione in cui ha sede il Comune più popoloso, alla quale sono provvisoriamente attribuiti le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni esercitate, fermo restando che le Province garantiscono comunque la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito.

Relativamente ai **poli tecnico professionali** dell'economia del mare e dell'economia della montagna che fanno capo, rispettivamente, all'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi- G. Marconi" di Gradisca d'Isonzo e all'I.S.I.S "F. Solarì" di Tolmezzo, le relative attività saranno avviate a partire dall'anno scolastico 2017 – 2018.

Per quanto concerne gli **interventi in materia di edilizia scolastica**, la Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 18 luglio 2014 n. 13 art. 38 e 39 si è impegnata a garantire la sicurezza degli edifici scolastici mediante una programmazione triennale degli interventi edilizi, correlata al piano di dimensionamento scolastico.

La stessa norma regionale ha anche reso obbligatorio l'aggiornamento, da parte degli enti locali, del data base che contiene i dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

La Regione annualmente raccoglie le manifestazioni di interesse da parte degli enti locali per avere un quadro aggiornato dei fabbisogni di interventi sugli edifici scolastici, fornendo, preventivamente, i criteri e le priorità per le valutazioni delle proposte degli enti. Nei criteri di selezione si tiene conto del rispetto dei dispositivi contenuti nel Piano di dimensionamento scolastico regionale. In caso di interventi indifferibili e urgenti, necessari per garantire la continuità del servizio scolastico, la Regione garantisce la copertura a rimborso delle spese sostenute dagli Enti Locali o, se il lavoro è di dimensioni tali da non permettere la copertura di cassa da parte dell'ente stesso, la Regione assegna i fondi, su presentazione di un progetto esecutivo, immediatamente cantierabile e liquida a stato di avanzamento dei lavori.

Recentemente l'attenzione, in merito alla sicurezza degli edifici scolastici è aumentata da parte della Regione, dei responsabili degli enti locali e dei dirigenti scolastici, per cui molti enti locali hanno incaricato tecnici per fare le verifiche strutturali.

Anche in sede di Osservatorio nazionale dell'edilizia scolastica gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico sono diventati più urgenti rispetto ad altre tipologie di interventi. La Regione ha istituito un canale contributivo per sostenere le verifiche sismiche degli edifici scolastici sia per le scuole pubbliche che per le paritarie.

Nella programmazione degli interventi si terrà conto maggiormente delle verifiche sismiche effettuate e la Regione ha previsto un canale contributivo per sostenere con fondi regionali interventi antisismici.

### **3. Indirizzi e criteri per la programmazione della rete scolastica**

#### **a) Dimensioni delle autonomie scolastiche**

La sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012, in merito all'illegittimità costituzionale delle disposizioni del sopracitato articolo 19 comma 4 della legge 111/2011, ha sottolineato come rientri nella competenza regionale la programmazione sul territorio, mentre rimanga nella sfera delle competenze statali l'individuazione del contingente di dirigenti da assegnare alle regioni. Tale sentenza è intervenuta quando la Regione Friuli Venezia Giulia aveva già approvato, con propria deliberazione di Giunta regionale n. 68 del 23 gennaio 2012, il Piano regionale di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012 – 2013, e, pertanto, quando il percorso di dimensionamento scolastico del primo ciclo (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) era già stato avviato con la soppressione di tutti i precedenti circoli didattici e delle istituzioni secondarie di primo grado e con la loro trasformazioni in istituti comprensivi.

L'art. 12 della L. n. 128 /2013 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" dispone che l'efficacia delle disposizioni dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 19 del decreto legge 98/2011 (convertito nella legge 111/2012) venga limitata agli anni scolastici 2012 / 2013 e 2013 / 2014, mentre per gli anni scolastici successivi trovi applicazione il nuovo comma 5 ter introdotto dalla medesima norma. In considerazione del fatto che l'Accordo di cui al comma 5 ter non è stato ancora raggiunto, trovano applicazione le vigenti disposizioni.

Il Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, su mandato della Commissione IX, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ha da tempo elaborato varie proposte di accordo per il riparto globale dei DS e DSGA. Una prima ipotesi di accordo prevedeva di assegnare un dirigente ogni 900 alunni, ma attualmente tale proposta sembra essere superata per motivi di contenimento della spesa pubblica e appare maggiormente probabile un parametro che preveda un DS e DSGA ogni 950 studenti.

Se l'accordo venisse siglato avendo a riferimento questo secondo parametro, sono prevedibili conseguenze sulla definizione della configurazione dell'assetto delle attuali autonomie scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia.

Ciò premesso, considerato che al momento non ci sono elementi di garanzia per l'approvazione del sopracitato accordo ed in attesa di un quadro normativo certo a livello nazionale, si stabilisce che il dimensionamento per l'anno scolastico 2018 – 2019 dovrà essere attuato nel rispetto dei seguenti parametri:

1. tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno tendere al raggiungimento di un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente.
2. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopracitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti.
3. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall'esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici).
4. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.
5. Eventuali variazioni del numero complessivo delle autonomie scolastiche a livello regionale sono ammesse purché non comportino l'ingresso di autonomie prive di sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi della legge n. 111/2011.
6. La costituzione di nuove autonomie scolastiche deve essere attuata all'interno degli ambiti territoriali di cui al Decreto Dirigente USR FVG prot. AOODRFR/1913 del 27 febbraio 2016. Eventuali richieste di deroghe

devono essere motivate da esigenze di carattere organizzativo o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.

7. L'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza tra istituti omogenei. Si procede all'unificazione di istituti non omogenei qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti 1, 2 (ossia in presenza di istituti con un numero di alunni inferiore a quello previsto ai punti 1 e 2); in tal caso i medesimi assumeranno la denominazione di "Istituto di istruzione secondaria superiore" (I.I.S.S.). Per istituti omogenei si intende istituti che sviluppino indirizzi di studio di uguale ordine di scuole oppure che, pur appartenendo a indirizzi ordinamentali diversi, presentano materie di studio simili o richiedono la presenza di strutture laboratoriali e didattiche analoghe.

Nel rispetto dei suddetti parametri, le istituzioni sono indirizzate e ispirate dai seguenti aspetti, che discendono dai principi generali di cui al precedente paragrafo 1:

1. le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali;
2. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse;
3. la valorizzazione delle peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio;
4. la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;
5. la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente;
6. il confronto tra l'offerta d'istruzione e l'offerta di formazione professionale e quella degli Istituti Tecnici Superiori e dei futuri Poli tecnico-professionali presente e programmata;
7. il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa;
8. la presenza di studenti portatori di bisogni educativi speciali e di soggetti con DSA o disabilità;
9. la possibilità di incentivare la costituzione di reti scuole ai sensi del DPR 275/1999;
10. la possibilità di incentivare le reti di cui all'art. 1, commi 70 e seguenti della legge 107/2015 all'interno dei rispettivi ambiti territoriali di appartenenza.

Fermo restando i requisiti e i vincoli previsti dalla normativa vigente, per le scuole paritarie che intendono acquisire lo status di scuola statale, si applicano le precedenti disposizioni.

## **b) Punti di erogazione del servizio**

Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate e le scuole annesse o aggregate di scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Riconfermando quanto ripreso dal regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", e quanto stabilito negli indirizzi, criteri e procedure per l'aggiornamento del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica del Friuli Venezia Giulia 2017 - 2018, di cui alla DGR 2443/2016, i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

- a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini;
- b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 50 alunni;
- c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 45 alunni;
- d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 100 alunni.

Nelle istituzioni educative (convitti ed educandati) le scuole annesse sono costituite secondo i parametri previsti ai precedenti punti per i diversi gradi.

Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche sono stabiliti i seguenti parametri:

- a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini;
- b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni;
- c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 30 alunni;
- d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 70 alunni.

Nelle istituzioni educative (convitti ed educandati) le scuole annesse sono costituite secondo i parametri previsti ai precedenti punti per i diversi gradi.

Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si motivi la previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio, è consentito di ridurre tali parametri fino al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri suindicati.

Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni fra UTI, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.

Nella valutazione complessiva per quanto riguarda la determinazione complessiva dei punti di erogazione del servizio, si richiamano gli aspetti già delineati al precedente **paragrafo 3.a)** e la necessità di una preventiva intesa con le competenti amministrazioni comunali.

Nella sottostante tabella viene sintetizzato quanto sopra esposto:

ISTITUTO / LIMITE	ISTITUTI IN PICCOLE ISOLE, COMUNI MONTANI, AREE CON SPECIFICITA' ETNICO - LINGUISTICHE	ECCEZIONI	DEROGHE
<p>plessi di scuola dell'infanzia: ≥ a <b>30 bambini</b></p> <p>plessi di scuola primaria: ≥ a <b>50 alunni</b></p>	<p>plessi di scuola dell'infanzia: ≥ a <b>20 bambini</b></p> <p>plessi di scuola primaria: ≥ a <b>30 alunni</b></p>	ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate	<p>Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite <b>compensazioni fra UTI</b>, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati</p>
<p>sezioni associate di scuola secondaria di primo grado: ≥ a <b>45 alunni</b></p>	<p>sezioni associate di scuola secondaria di primo grado: ≥ a <b>30 alunni</b></p>	oppure	
<p>istituti secondari di secondo grado, scuole coordinate e sezioni associate: ≥ a <b>100 alunni</b></p>	<p>istituti secondari di secondo grado, scuole coordinate e sezioni associate: ≥ a <b>70 alunni</b></p>	<p>motivata previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio:</p> <p>riduzione di tali parametri fino al <b>15%</b>, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri stessi</p>	

Fermo restando i requisiti e i vincoli previsti dalla normativa vigente, per le scuole paritarie che intendono acquisire lo status di scuola statale, si applicano le precedenti disposizioni.

#### 4. Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa

La programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2018 - 2019 in generale tiene conto dell'avvenuto avvio della riforma della scuola secondaria superiore e del completamento del quadro normativo relativo alla stessa, nonché del Piano Territoriale Triennale, vigente nel corso dell'anno scolastico 2018 - 2019, concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali.

La programmazione dovrà pertanto essere attuata nel rispetto dei seguenti parametri:

Per i *nuovi indirizzi*:

1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2. i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica;
3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 3.a);
4. negli istituti con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, è obbligatoria la sostituzione del medesimo indirizzo a uno preesistente nello stesso ambito;
5. costituisce criterio di preferenza la costituzione di un nuovo indirizzo in istituzioni scolastiche che hanno come territorio di competenza località diverse dai Comuni con popolazione superiore a 25.000, se ciò favorisce un maggiore equilibrio della distribuzione territoriale degli indirizzi tra le istituzioni scolastiche;
6. l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999;
7. l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 1000.;
8. in caso di richieste di nuovi indirizzi formativi presentate da parte di Istituti Professionali, dovrà essere garantito il necessario raccordo con i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (I.F.P.) offerti sul territorio regionale.

Per *tutti gli indirizzi*:

9. gli indirizzi devono risultare compatibili con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo;
10. i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza;
11. a decorrere dall'anno scolastico 2018 - 2019 tutti gli indirizzi sono soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione da parte dell'istituzione scolastica, previa ricognizione elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
12. possono essere istituite sezioni staccate solo di indirizzi esistenti purché sia nel plesso esistente sia nella sezione staccata sia garantita la presenza di almeno 100 studenti in ciascuno di essi. Tale numero è ridotto a 70 nelle scuole site in piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche. Il suddetto parametro può essere derogato fino al 15% del valore minimo previsto, qualora lo stesso venga soddisfatto dalle media delle sezioni esistenti e staccate.

Sono ammesse deroghe ai punti 7), 9) e 10), purché le medesime siano supportate da adeguate motivazioni e previo dimostrato accordo preventivo con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, anche per il tramite degli Uffici territoriali competenti.

Nella valutazione complessiva, per quanto riguarda la determinazione complessiva dell'offerta formativa, si richiamano gli aspetti già delineati al precedente paragrafo 3.a), nonché i seguenti:

1. la definizione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado deve favorire la costituzione di percorsi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area, nonché con l'offerta di istruzione tecnica superiore;
2. le proposte di piano dell'offerta formativa dovrebbero essere quanto più possibile la risultanza di un "patto formativo" con gli stakeholders della scuola e quindi favorire una interazione tra sistema formativo, mondo del lavoro e sistema dell'alta formazione e della ricerca e devono essere coerenti con la programmazione formativa dei Poli Tecnico Professionali, qualora l'istituzione scolastica ne faccia parte;
3. l'offerta formativa deve essere supportata da adeguate azioni di orientamento, preferibilmente sviluppate in maniera coordinata e sinergica tra le istituzioni presenti sul territorio regionale che operano nel settore dell'orientamento, anche al fine di ridurre la dispersione scolastica, soprattutto in categorie più a rischio, quali gli stranieri o i disabili;
4. la distribuzione territoriale dell'offerta formativa deve tenere conto di un raccordo con adeguati servizi (in primis il servizio di trasporto scolastico) in un'ottica di utilizzo razionale delle risorse pubbliche e delle famiglie.

I medesimi principi e aspetti devono essere tenuti in considerazione anche nella definizione dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, che si realizzano attraverso le reti territoriali di servizio, quale modello di articolazione dell'offerta formativa dei CPIA.

L'Amministrazione Regionale continuerà ad impegnarsi, in un'ottica di continuità con le azioni fin qui svolte, affinché sia consentito a livello centrale (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) l'inserimento ad ordinamento delle sezioni ad opzione internazionale, del liceo classico europeo e del liceo linguistico europeo, previsti al comma 2 dell'art. 3 del DPR 15 marzo 2010, n. 89.

## **5. Percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei**

Con riferimento alla programmazione dell'offerta formativa, in data 16 maggio 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il DPR 7 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei", emanato in applicazione dell'art. 3 comma 2 del DPR 89/2010. Gli indirizzi di programmazione regionale hanno, pertanto, tenuto conto dei vincoli posti dal suddetto regolamento e con DGR n. 2517/2014 è stato disposto che per l'anno scolastico 2014 - 2015 l'offerta formativa relativa alle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei venisse articolata come di seguito indicato, offerta formativa che è stata confermata negli anni successivi:

<b>Provincia</b>	<b>Sede</b>
Trieste	– Liceo scientifico "G. Oberdan" di Trieste
Gorizia	– I.S.I.S. "Michelangelo Buonarroti" di Monfalcone
Udine	– I.S.I.S. "Ingeborg Bachmann" di Tarvisio
Pordenone	– I.S.I.S. "Torricelli" di Maniago

Nell'anno scolastico 2018 - 2019 potranno essere previste ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, rispetto a quelle già istituite in sede di prima applicazione e di cui alla sopraccitata DGR n. 2517/2013, qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale, così come previsto dall'articolo 3 comma 6 del sopraccitato regolamento.

A tale proposito si ricorda che, nelle procedure di selezione, si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- a) disponibilità attuale e adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico-sportive oppure potenziale disponibilità e cantierabilità purché sostenuta da adeguati piani tecnici e finanziari di investimento;
- b) esperienze già realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo;
- c) presenza di professionalità già formate;
- d) coerenza con la cultura sportiva del territorio di riferimento.



Di tali criteri si tiene conto anche in presenza di una sola candidatura.

Ciò premesso, si precisa, altresì, che l'istituzione delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei richiede un preventivo parere da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

## 6. CPIA

L'art 1 c. 632 della L. n. 296 del 2006 ha istituito i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) riorganizzando i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti ed i corsi serali, esistenti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in reti territoriali articolate su base provinciale. I CPIA sono stati quindi regolati dal D.M. 25 ottobre 2007 e l'art. 64 c. 4 lett. f) della L. n. 133 del 2008 ha delegato ad un regolamento di delegificazione il riordino dell'assetto ordinamentale dei CPIA previsti dall'attuale normativa, compresi i corsi serali. Con successivo D.P.R. n. 263 del 29/10/2012 è stato, quindi, emanato il regolamento di riorganizzazione dei CPIA, il quale prevede che i Centri, che costituiscono un'istituzione scolastica autonoma, siano articolati in reti territoriali di servizio di norma su base provinciale per:

1. erogare percorsi di primo livello (art. 2, comma 1);
2. favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello. A questo proposito i CPIA devono stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (Istituto Tecnico; Istituto Professionale; Liceo Artistico) nell'ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2);
3. poter stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) ulteriori accordi di rete con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 2, comma 5).

In seguito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la circolare n. 36/2014, ha provveduto a fornire istruzioni operative per l'attivazione dei Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello.

In coerenza con le indicazioni contenute nella suddetta circolare, che disponeva che i CPIA fossero istituiti con delibera della regione nell'ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica, la Regione Friuli Venezia Giulia, con DGR n. 1050/2014 ha provveduto all'aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015", individuando in sede di prima applicazione per ogni provincia:

- la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
- le istituzioni scolastiche di secondo grado, dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, con le quali il CPIA deve stipulare accordi di rete.

A seguito dei successivi aggiornamenti, da ultimo il trasferimento della sede del CPIA di Gorizia –Monfalcone, i CPIA risultano articolati come di seguito indicato:

Sede centrale	Denominazione punti di erogazione di primo livello (sedi associate)	Denominazione istituzione e/o codice meccanografico della scuola carceraria annessa	Denominazione istituzioni scolastiche di secondo grado con le quali il CPIA stipula gli accordi di rete
<b>Provincia di Pordenone</b>			
Ufficio V – ambito territoriale di Pordenone dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia in via Concordia Sagittaria n. 1 a Pordenone	IC Torre di Pordenone	scuola carceraria che fa attualmente capo all'Istituto Comprensivo di Torre di Pordenone	Istituto Tecnico Statale "S. Pertini" di Pordenone
	IC "F. da Prata" di Prata di Pordenone		Istituto Statale di Istruzione Superiore "P. Sapi" di San Vito al Tagliamento
	ISIS Sacile-Brugnera presso IPSIA "Della Valentina" di		

	Sacile		
	IC di San Vito al Tagliamento		
<b>Provincia di Udine</b>			
Ufficio Ambito Territoriale di Udine (via A. Diaz n. 60 – Udine)	Istituto Comprensivo II di Udine	UDMM700018	I.S.I.S. "Arturo Malignani" di Udine
	Istituto Comprensivo di Codroipo		I.S.I.S. "Bonaldo Stringher" di Udine
	Istituto Comprensivo "Università Castrense" di S. Giorgio di Nogaro		I.P.S.I.A. "Giacomo Ceconi" di Udine
	I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo	I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo, scuola carceraria	I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo
	I.P.S.I.A. "Antonio Mattioni" di Cividale del Friuli		I.T. "Gian Giacomo Marinoni" di Udine
	I.S.I.S. "Raimondo D'Aronco" di Gemona del Friuli		I.S.I.S. "Raimondo D'Aronco" di Gemona del Friuli
			I.T. "Cecilia Deganutti" di Udine
<b>Provincia di Gorizia</b>			
Monfalcone Via Giovanni Bonavia, 20	I.S.I.S. "Cossar – da Vinci" di Gorizia	GOEE701017	I.S.I.S. "Galileo Galilei" di Gorizia
	I.S.I.S. "Giovanni Brignoli - Luigi Einaudi - Guglielmo Marconi" di Gradisca D'Isonzo		
			I.S.I.S. "Giovanni Brignoli - Luigi Einaudi - Guglielmo Marconi" di Gradisca D'Isonzo
<b>Provincia di Trieste</b>			
Dirigenza e Servizi di Segreteria sede di via C. Battisti, 27 Trieste	CTP sedicesimo Distretto dell'Istituto Comprensivo di S. Giovanni		Istituto "Tecnico Commerciale-Serale" Gian Rinaldo Carli
	CTP diciottesimo Distretto dell'Istituto Comprensivo Bergamas	TSMM700016	Istituto "Tecnico Nautico-Serale" T. di Savoia Duca di Genova
			Istituto "Prof. Industria e Artigianato - Serale" T. di Savoia Duca di Genova
			Istituto "D'Arte-Serale" Enrico ed Umberto Nordio
			Istituto "Tecnico per Attività Sociali (già ITF)-Serale" Grazia Deledda

Ai fini dell'eventuale modifica dei CPIA e della relativa articolazione in rete di servizi, così come prevista nella sopraccitata DGR n. 1050/2014, si dovrà tener conto, in generale, dei seguenti elementi:

1. incidenza percentuale della popolazione adulta (over 18) residente nell'area territoriale di pertinenza con riferimento ai vari livelli di istruzione;
2. incidenza percentuale della dispersione scolastica dei giovani adulti (16-18 anni) residenti nell'area territoriale di pertinenza;
3. incidenza percentuale della domanda potenziale espressa dai NEET e dai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti nell'area territoriale di pertinenza;
4. caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dell'area territoriale di pertinenza;
5. esiti del monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei Centri per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 23, effettuato da parte del Miur, in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e, più in generale, sull'applicazione del regolamento di cui al DPR n. 263/2012.

In particolare, la modifica dell'ubicazione della sede centrale e delle sedi associate dovrà essere ispirata dai seguenti aspetti:

1. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto;
2. la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;
3. il contenimento della spesa pubblica;
4. l'aumento del grado di vicinanza tra la residenza dell'utenza e i punti di erogazione dei servizi.

Tenuto conto che i CPIA possono contribuire alla realizzazione delle misure prioritarie delle politiche nazionali per l'apprendimento permanente e al conseguimento degli obiettivi specifici delle reti territoriali, di cui all'Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 sull'apprendimento permanente, nella predisposizione del Piano regionale in merito all'offerta di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello si avrà a riferimento quanto già espresso al precedente paragrafo 4.

Per quanto concerne l'offerta formativa, *ulteriori indirizzi*, da parte dell'unità didattica con la quale si configura la rete di servizi del CPIA con le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, potranno essere attivati nel rispetto dei seguenti parametri:

1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2. i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado;
3. l'attivazione di nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999.

## 7. Scuole con lingua di insegnamento slovena

La tutela della minoranza linguistica slovena trova fondamento in Trattati internazionali, quali il Memorandum d'intesa siglato a Londra il 5 ottobre 1954 dai Governi Italiano ed ex Jugoslavo e il Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della ex Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975. In particolare, nei suddetti documenti i governi italiano e jugoslavo avevano convenuto di conservare le scuole esistenti all'epoca e destinate ai gruppi etnici minoritari delle zone sotto la loro rispettiva amministrazione.

La legge 19 luglio 1961 n. 1012 ha poi riconosciuto per la prima volta l'esistenza di scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena, istituite dagli Alleati alla fine del secondo conflitto mondiale ed ha disposto che all'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.

L'art. 11 della L. 38/2001 richiama la legge 19 luglio 1961 n. 1012 e precisa che per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.

Infine, con decreto del MIUR n. 809 dell' 8 ottobre 2015 di attuazione dell'articolo 1 comma 197 della legge 107/2015, sono state fissate disposizioni specifiche relative al personale docente, ai dirigenti scolastici e agli organi collegiali.

Gli indirizzi del presente documento, con eccezione dei limiti numerici, trovano pertanto applicazione anche per le scuole con lingua d'insegnamento slovena.

## 8. Contenuto della delibera di approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico

Il Piano regionale, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste al successivo paragrafo 9, è articolato:

1. nell'aggiornamento della programmazione delle autonomie scolastiche e dei relativi punti di erogazione del servizio;
2. nell'aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa con evidenziati i percorsi delle eventuali nuove sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei;
3. nell'aggiornamento dei CPIA per quanto concerne la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) e per quanto riguarda l'offerta di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

Il suddetto Piano, nell'evidenziare anche gli aspetti relativi alle scuole con lingua di insegnamento slovena, riporta esclusivamente gli elementi di novità rispetto al Piano regionale dell'anno scolastico 2017 - 2018.

## 9. Procedure e tempistica per la definizione ed approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico

Al fine di consentire l'espletamento delle procedure legate all'avvio dell'anno scolastico 2018 - 2019, già nella fase di raccolta delle iscrizioni prevista per i primi mesi del 2018, il Piano viene approvato dalla Giunta Regionale entro il 22 dicembre 2017.

Dopo l'approvazione delle presenti linee di indirizzo con deliberazione giuntale, il competente Servizio istruzione e politiche giovanili della Regione organizza una serie di incontri "plenari" alla presenza di tutti gli *stakeholders* interessati (Sindaci ed Assessori all'Istruzione, Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti comprensivi e di tutti gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado), al fine di illustrare loro i contenuti delle presenti linee guida.

Immediatamente dopo, il medesimo Servizio attiva la partecipazione, anche mediante degli incontri specifici, dei diversi livelli di governo, delle istituzioni scolastiche, dei soggetti rappresentativi del mondo della scuola, delle realtà economiche e sociali e delle Organizzazioni Sindacali e di altri *stakeholders*.

Si evidenzia che il percorso di programmazione ha visto l'avvio di una fase di dialogo tra la Regione, le OO.SS. e l'USR -FVG che ha portato all'elaborazione in maniera condivisa del presente documento.

Le consultazioni di cui sopra vengono espletate fino alla metà del mese di settembre 2017.

Entro la fine del mese di settembre, i Comuni assumono con deliberazione dell'organo a ciò deputato le proposte di competenza, previa valutazione con le istituzioni scolastiche interessate.

Entro il medesimo periodo temporale, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado presentano le proposte per la parte di loro competenza, concordandole preventivamente con l'Ente deputato a seguire la tematica dell'edilizia scolastica e del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature.

I mesi di ottobre e novembre sono dedicati all'elaborazione, da parte del Servizio istruzione e politiche giovanili, della proposta di Piano regionale di dimensionamento scolastico da sottoporre all'approvazione della Giunta, previa consultazione con le OO.SS., le rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e le Consulte degli Studenti e dopo aver acquisito il parere dell'USR - FVG.

Il percorso si conclude, infine, entro il 22 dicembre 2017 con l'approvazione, mediante deliberazione della Giunta Regionale, del Piano regionale e la trasmissione dello stesso all'Ufficio Scolastico Regionale per la sua attuazione.

Nella tabella sottostante si riporta in modo sintetico il cronoprogramma delle attività e gli attori istituzionali coinvolti:

Fasi	Tempi	Soggetti coinvolti
Svolgimento di una serie di incontri plenari per illustrare le linee guida agli <i>stakeholders</i> .	Dalla data di approvazione con Delibera di Giunta Regionale delle linee di indirizzo ed <b>entro la fine del mese di maggio 2017.</b>	- Sindaci ed Assessori all'Istruzione di tutti i Comuni del territorio - Dirigenti Scolastici (o loro

		delegati) degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado - p.c. Presidente e/o Direttore (o loro delegati) delle U.T.I. - Regione
Svolgimento incontri ad hoc per specifiche questioni, su richiesta.	Dopo lo svolgimento degli incontri plenari ed <b>entro la metà del mese di settembre 2017.</b>	- Comuni del territorio - Istituti Scolastici di ogni ordine e grado - OO.SS. e altri <i>stakeholders</i> - Regione
Invio degli atti di competenza da parte dei Comuni e delle Istituzioni scolastiche.	Entro il <b>30 settembre 2017.</b>	- Comuni del territorio - Istituti Scolastici di istruzione secondaria di secondo grado
Elaborazione della proposta di DGR per l'approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico a.s. 2018 - 2019 (previa acquisizione parereUSR e sentite le OO.SS., le rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e le Consulte degli studenti)	Mesi di <b>ottobre e novembre 2017.</b>	- Regione - USR – FVG - Organizzazioni sindacali di categoria - Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste - Consulte degli Studenti
Approvazione DGR con Piano regionale di dimensionamento scolastico a.s. 2018 - 2019	<b>Entro il 22 dicembre 2017.</b>	- Regione

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE